

*L'ESPERTO RISPONDE/Il caso di una insegnante alle prese con la nascita del figlio*

# Maternità, nessuna differenza tra prof di ruolo e precaria

**La Cassazione: la retribuzione durante l'astensione non cambia**

**S**ono un'insegnante di scuola primaria in servizio con un contratto fino al termine dell'anno scolastico. Dal prossimo 10 marzo dovrò assentarmi per gravidanza. La nascita di mio figlio è infatti prevista per il 10 maggio. Nel periodo di astensione obbligatoria e, presumibilmente, anche nel periodo di astensione facoltativa quale retribuzione mi spetterà? È vero che la retribuzione è diversa a seconda che trattasi di insegnante a tempo indeterminato o a tempo determinato?

**Francesca Contini  
Pesaro**

*Nel trattamento economico del congedo per maternità, sia obbligatorio che facoltativo (tre mesi post-partum e sei mesi fruibili entro il terzo anno di vita del bambino) non c'è alcuna differenza tra il personale a tempo indeterminato e quello a tempo determinato. La retribuzione è intera per i tre mesi di astensione obbligatoria e per il primo mese di astensione facoltativa. È pari all'80 per cento per i restanti cinque mesi. È quanto è stato ribadito dai giudici della sezione lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1835 del 24 gennaio 2014.*

**Franco Bastianini**

## Una docente inidonea e la pensione tra 7 anni

Sono una docente inidonea che ha compilato uno dei due moduli. Vorrei sapere se queste visite collegiali sono per tutti o solo per quelli che non hanno compilato nessun modulo? È incredibile, l'amministrazione non sa trovare una soluzione alla nostra situazione. Ho pensato di andare in pensione facendo prima la pratica d'invalidità e poi quella di inabilità, consigliatomi da un caf vicino casa.

Ho 33 anni di servizio e ad agosto di quest'anno compirò 60 anni. Non è che facendo queste pratiche di invalidità e di inabilità si diventa esodati?

**lettera firmata**

*Poiché non ha specificato quale dei due moduli ha compilato, la risposta alla sua domanda non può che essere generica. La visita collegiale richiesta dall'amministrazione*

*ne va eseguita da chi non ha espressamente dichiarato di non volerla. Si divide solo in parte la sua affermazione secondo la quale le istituzioni non sanno trovare una soluzione al problema degli inidonei per motivi di salute. Forse le istituzioni preferiscono prendere tempo sperando che entro il 2016 la maggior parte degli inidonei possa avere maturato i requisiti per andare in pensione.*

*Considerata la sua anzianità contributiva e l'età anagrafica potrebbe cessare dal servizio senza penalizzazione solo se dovesse essere dispensata dal servizio perché riconosciuta inabile o inidonea a svolgere qualsiasi delle attività previste per gli inidonei dall'art. 15, commi 5, 6 e 7 della legge 128/2013.*

*Senza la dispensa potrà andare in pensione solo tra sette anni a meno che nel frattempo non cambino le norme della riforma Fornero.*

**Nicola Mondelli**

## Il dubbio tra invalidità e inidoneità

Sono una docente inidonea utilizzata in una biblioteca scolastica che conta quasi 10.000 volumi da mettere in rete o da gestire. Un impegno gravoso dal punto di vista fisico. Ho notevoli problemi di salute e solo 33 anni di contribuzione. Ho aperto una pratica per il riconoscimento dell'invalidità civile. In questa situazione cosa posso fare per andare in pensione senza subire forte penalizzazioni?

**lettera firmata**

*Nel suo quesito manca un elemento importante: la sua età anagrafica. La risposta che le fornisco parte dal presupposto che abbia una età tra i 55 e i 60 anni. In tal caso per accedere*

*re alla pensione anticipata ordinaria dovrà maturare altri nove anni di contribuzione. Per accedere a quella di vecchiaia dovrà raggiungere non meno di*

*67 anni. Considerate le sue non buone condizioni di salute, la strada da seguire non è tanto quella di ottenere uno status di invalida civile, quanto quella di essere riconosciuta, dalla competente commissione medica, inidonea a svolgere sia i compiti che sta svolgendo che quelli giudicati non compatibili con le sue condizioni di salute. Una tale dichiarazione di inabilità avrebbe come conseguenza la dispensa dal servizio con diritto a pensione senza penalizzazioni.*

**Nicola Mondelli**

## Non paga il pasto il personale dell'infanzia

Sono una maestra della scuola dell'infanzia di un istituto comprensivo, premesso che nel nostro istituto il costo del pasto erogato nel servizio di mensa scolastica gestito dal comune è di € 5,68 ed il Miur rimborsa al comune € 2,68; il comune, per il tramite del dirigente scolastico, chiede che il personale docente e il personale non docente addetto alla sorveglianza e al supporto durante la refezione debba integrare a proprie spese la differenza del costo del pasto pari ad € 3,00. Si chiede di conoscere: il personale è tenuto ad integrare la differenza del costo del pasto?; nel caso di integrazione

*della differenza del costo del pasto, deve provvedere in proprio o deve provvedere l'istituto tramite fondi del proprio bilancio (e/o con quali fondi)?; per la scuola dell'infanzia oltre al personale non docente (1 per due sezioni) hanno diritto al pasto entrambe le maestre (mattina -pomeriggio)?; nel caso abbia diritto al pasto una sola*

maestra, chi ne ha diritto la maestra in servizio la mattina ( ore 8,30-13,30) o la maestra in servizio il pomeriggio (ore 11,30-16,30)?

***lettera firmata***

*Il personale docente e il personale Ata non sono tenuti ad integrare la differenza del costo del pasto. Qualora in forza di una normativa concordata tra Comune e istituzione scolastica i docenti e il personale Ata fossero tenuti ad integrare la differenza, è certamente possibile ricorrere al bilancio interno attingendo anche al fondo della scuola, purché previsto dal contratto d'istituto. Limitatamente alla scuola dell'infanzia l'avente diritto al pasto va individuato nella convenzione sottoscritta tra il Comune e l'istituto. In ogni caso ha diritto al pasto l'insegnante che presta servizio dalle ore 11,30 alle ore 16,30.*

***Franco Bastianini***

—© Riproduzione riservata—■